

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 21

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LABOCCETTA, PITTELLI, VERSACE, COMPAGNON, GOLFO, CERONI, SOGLIA, COSTA, FORMICHELLA, PELINO, BOCCIARDO, GALATI, SANTELLI, PATARINO, RUGGERI, OSVALDO NAPOLI, GOTTARDO, DI BIAGIO, CASTIELLO, D'IPPOLITO VITALE, ANTONIO MARTINO, ENZO CARRA, MISITI, PICCHI, MIGLIORI, MANNUCCI, RENATO FARINA, BERRARDI, CERA, POLI, BERTOLINI, MARTINELLI, DELLA VEDOVA, MOLES, LEHNER, MOFFA, FUCCI, DISTASO, SILIQUINI, CASSINELLI, PANIZ, STANCA, TORRISI, NASTRI, TADDEI, MARINELLO, DAL LAGO, STRADELLA, PILI, STASI, GARAGNANI, PALMIERI, DEL TENNO, GIAMMANCO, CAZZOLA, BARBARO, CASTELLANI, BARANI, SCALERA, IAPICCA, BERNARDO, PAPA, CONTENTO, RAISI, LO PRESTI, CRISTALDI, CHIAPPORI, LORENZIN, DE CAMILLIS, PUGLIESE, PIONATI, GOISIS, VELLA, NIRENSTEIN, VANALLI, CONSIGLIO, PIZZOLANTE, SPECIALE, FALLICA, FRANZOSO, CICU, SCELLI, SIMEONI, PROIETTI COSIMI, LAMORTE, GERMANÀ, BARBIERI, PORCU, TRAVERSA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, SARDELLI, LAFFRANCO, VENTUCCI, DIMA, ASCIERTO, CATONE, ROSSO, DI CAGNO ABBRESCIA, BARBARESCHI, LEO, DE LUCA, BERGAMINI, BONCIANI, MUSSOLINI, SCANDROGLIO, CONSOLO, TERRANOVA, MAZZOCCHI, TORTOLI, COLUCCI, ANTONIONE, SAVINO, NUCARA, ARACU, LUSETTI, SISTO, BELLOTTI, CENTEMERO, ANTONINO FOTI, BRIGANDÌ, MISTRELLO DESTRO, BECCALOSSI, NOLA, BIAVA, CALDERISI, CARLUCCI, PAOLO RUSSO, MURGIA, TESTONI, MILANESE, LUCIANO ROSSI, STAGNO D'ALCONTRES, SBAI, OLIVERIO, GIRLANDA, CICCIOI, STRACQUADANIO, MILO, DE ANGELIS, LAINATI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo scontro, verificatosi nel dicembre 2009, tra i magistrati della Procura generale di Catanzaro e quelli della Procura della Repubblica di Salerno

Presentata il 6 luglio 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel dicembre dello scorso anno si verificava uno scontro istituzionale tra i magistrati della Procura generale di Catanzaro e quelli della Procura della Repubblica di Salerno culminato nell'adozione di reciproci perquisizioni e sequestri di atti concernenti importanti e delicate inchieste.

La vicenda, senza alcun precedente nella storia giudiziaria del Paese, traeva origine dalla ipotetica esistenza di un sistema di malaffare politico-istituzionale riferibile ad un'articolata rete collusiva che vedeva coinvolti magistrati in servizio in Calabria e in Lucania. Politici di livello nazionale ed imprenditori sottoposti ad indagini penali nelle inchieste denominate « Poseidone », « Toghe lucane » e « *Why not* ». Nell'ambito delle predette indagini venivano coinvolti e successivamente prosciolti per insussistenza dei fatti, l'ex Presidente del Consiglio dei ministri Onorevole Romano Prodi e l'allora Ministro della giustizia in carica, senatore Clemente Mastella.

A seguito dell'inusitata contrapposizione tra i due importanti uffici giudiziari, il Ministro della giustizia ed il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione promuovevano un'azione disciplinare nei confronti di numerosi magistrati ed il Consiglio superiore della magistratura, all'esito dell'instaurato procedimento, disponeva l'irrogazione di gravissime sanzioni a carico di costoro.

I fatti sopra ricordati, di straordinaria gravità, hanno provocato sconcerto ed allarme nell'opinione pubblica ed hanno contribuito in maniera determinante alla perdita di credibilità dell'intera magistratura italiana oltre a creare gravissime inefficienze negli uffici giudiziari coinvolti con la conseguente perdita della serenità necessaria all'esercizio di una funzione delicatissima quale quella di rendere giustizia ai cittadini.

È appena il caso di ricordare il clamore della stampa che ha accompagnato tutta la vicenda e le innumerevoli trasmissioni televisive nel corso delle quali venivano portati all'attenzione della pubblica opinione fatti ulteriori, di estrema gravità, che necessitano di un immediato ed accurato approfondimento al fine di accertarne l'effettività e la portata.

È compito del Parlamento procedere ad ogni attività volta all'accertamento dell'effettivo svolgimento degli accadimenti citati attraverso l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta la quale con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria chiarisca definitivamente l'origine dello scontro tra magistrati inquisiti ed accerti le responsabilità in ordine all'accaduto.

Tutto ciò al fine di fugare qualunque dubbio circa il completo recupero, nelle sedi coinvolte, del prestigio e della serenità della classe magistratuale e l'immagine di essa rispetto ai fruitori del servizio giustizia.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », al fine di indagare sulle vicende che hanno determinato la grave contrapposizione tra la Procura generale di Catanzaro e la Procura della Repubblica di Salerno.

2. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere approfondite indagini volte all'accertamento delle cause che hanno dato origine all'adozione di provvedimenti altamente compromettenti l'immagine ed il prestigio della magistratura;

b) verificare, oltre agli aspetti di ordine disciplinare già trattati dall'organo di autogoverno dei magistrati, eventuali responsabilità di diversa natura.

3. La Commissione riferisce alla Camera entro diciotto mesi dal suo insediamento e alla fine dei propri lavori circa i risultati della propria attività e può formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da trenta deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei

componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

ART. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.

5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra per-

sona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 6.

2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 5.

(Organizzazione dei lavori).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

5. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 150.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 6.

(Durata).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro il termine della legislatura in corso.